



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04 del 17/01/2017

Ricorso dell'atleta ZARATE ALEJANDRO per lo scioglimento del vincolo dalla Società ASD SPORT TEAM SUDTIROL (Cod. Fipav 05.021.0098)

La Commissione Tesseramento composta da:

Sig. Pietro Bianzale	(Presidente)
Avv. Andrea Canzian	(Componente)
Avv. Silvia Ruffato	(Componente)
Avv. Diego Bucci	(Assistente)
Sig.ra Linda Fulciniti	(Segretaria)

Letto il ricorso prodotto dall'Atleta ZARATE ALEJANDRO, esaminata la documentazione allegata al medesimo, sentite le deduzioni d'udienza formulate da parte ricorrente, all'esito dell'istruttoria e della riunione fissata per il giorno 11/01/2017 per la discussione di merito.

PREMESSO CHE

- Con lettera raccomandata A.R. del 15/10/2016, regolarmente ricevuta in data 20/10/2016, l'Atleta minorenni Zarate Alejandro, anche a mezzo dei propri genitori chiedeva, in via amichevole, alla Società Asd Sport Team Sudtiroil il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo, anche dietro corresponsione di equo indennizzo ove ritenuto necessario dal Sodalizio; quest'ultimo riscontrava tale richiesta in data 28/10/2016, negando il consenso allo svincolo dell'Atleta e contestando la fondatezza delle lamentele e degli addebiti formulati.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 12/11/2016 l'Atleta chiedeva lo svincolo coattivo per giusta causa, senza corresponsione di indennizzo, adducendo quale motivo la rottura assoluta ed inconciliabile del rapporto tra le parti, tale da non giovare alla



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04 del 17/01/2017

crescita tecnica ed umana dello stesso, vittima degli attriti esistenti tra la madre dell'Atleta ed i rappresentanti del Sodalizio.

- Il Sodalizio si costituiva nel presente procedimento con propria memoria inviata il 22/11/2016, contestando le affermazioni dell'Atleta ed adducendo, in particolare, la mancata prova di quanto sostenuto nel ricorso, oltreché l'assenza di discussioni tra l'Atleta ed i dirigenti della Società di appartenenza, respingendo pertanto la richiesta di svincolo.
- Veniva sentita la parte ricorrente, rappresentata dalla dott.ssa Lia Mattucci giusta delega verbale conferitale in udienza dalla madre dell'Atleta minorenni, la quale si riportava a tutto quanto dedotto nell'istanza di svincolo e specificava che l'Atleta non sta attualmente svolgendo attività sportiva ufficiale. La ricorrente chiedeva, altresì di potere integrare la documentazione in atti con la produzione di un certificato medico rilasciato nel 2015 ed attestazione di continuazione di trattamento.
- Veniva sentito il Presidente della Società, il quale dichiarava di non avere mai avuto conoscenza della documentazione esibita e si riportava alle proprie controdeduzioni, dichiarando espressamente la disponibilità al prestito gratuito dell'Atleta, come da consuetudine della Società.
- Il ricorso veniva trattenuto in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso non è fondato e quindi non merita accoglimento.

Preliminarmente, questa Commissione rileva di non potere acquisire la documentazione medica esibita dal ricorrente all'udienza, perché vertente su circostanze non espressamente indicate tra i motivi di ricorso ed altresì in quanto non allegata al ricorso, sebbene già nella disponibilità dell'Atleta.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto
Casella Postale Aperta 2242172
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n.ro 04 del 17/01/2017

Nel merito, considerata la genericità dei motivi di ricorso e parimenti la disponibilità, manifestata dal Sodalizio, a consentire il prestito dell'Atleta nonché ad assecondare le richieste dello stesso, come dedotto in udienza, documentato in atti nonché riconosciuto dal ricorrente medesimo, non resta che constatare l'insussistenza di alcuna giusta causa che giustifichi la richiesta di svincolo.

P.Q.M.

questa Commissione rigetta il ricorso e per l'effetto dispone l'incameramento della tassa versata dall'Atleta, con restituzione della tassa versata dal Sodalizio.

Affissione all'Albo il 17 gennaio 2017

f.to la Segretaria
Linda Fulciniti

f.to il Presidente
Pietro Bianzale